

Traduzione giuridica e terminologia: strumenti a confronto

Francesca Bullo¹

Abstract: La traduzione giuridica costituisce un ambito in cui emergono con particolare evidenza le implicazioni del multilinguismo istituzionale e della diversità dei sistemi normativi. Il contributo analizza l'evoluzione dei modelli traduttivi nei contesti nazionali plurilingui e nell'Unione europea, tradizionalmente caratterizzati rispettivamente da un approccio *bottom-up* e da uno *top-down*. L'esame degli strumenti terminologici e delle pratiche operative mostra come in ambito UE si stia sviluppando una crescente sensibilità comparativa, che affianca senza sostituirlo il modello tradizionale orientato all'uniformità linguistica. Attraverso esempi tratti dall'esperienza nel contesto bilingue della Provincia autonoma di Bolzano/Bozen e nelle istituzioni europee, il contributo mette in luce convergenze e divergenze nelle modalità di affrontare i problemi terminologici, da cui emerge un quadro dinamico.

Parole chiave: traduzione giuridica; terminologia giuridica; comparazione giuridica; strumenti terminologici; metodologie traduttive

Sommario: 1. Introduzione; 2. La terminologia giuridica tra comparazione e innovazione tecnologica; 3. Dizionari, strumenti tradizionali; 4. Traduzione giuridica in contesti nazionali plurilingue: metodologie bottom-up e strumenti; 5. Traduzione giuridica sovranazionale: approccio top-down e strumenti; 6. L'integrazione tra i modelli; 7. Riflessioni conclusive.

¹ francescabullo.bz@gmail.com .



Legal translation and terminology: a comparison of tools

Abstract: Legal translation is an area in which the implications of institutional multilingualism and the diversity of legal systems emerge with particular clarity. This contribution examines the evolution of translation models in multilingual national contexts and within the European Union, traditionally characterised by a *bottom-up* approach in the former and a *top-down* approach in the latter. The analysis of terminological tools and operational practices shows that, within the EU, a growing comparative sensitivity is developing, complementing—without replacing—the traditional model oriented towards linguistic uniformity. Drawing on examples from professional experience in the bilingual context of the Autonomous Province of Bolzano/Bozen and within EU institutions, the contribution highlights convergences and divergences in the ways terminological issues are addressed, revealing a dynamic and evolving landscape.

Keywords: Legal translation; legal terminology; legal comparison; terminological tools; translation methodologies

Summary: 1. Introduction; 2. Legal Terminology between Comparison and Technological Innovation; 3. Dictionaries and Traditional Tools; 4. Legal Translation in Multilingual National Contexts: Bottom-Up Methodologies and Tools; 5. Supranational Legal Translation: Top-Down Approach and Tools; 6. Integration between models; 7. Concluding remarks.



1. Introduzione

La traduzione giuridica rappresenta oggi uno dei campi nei quali più chiaramente emergono le implicazioni del multilinguismo istituzionale e della diversità dei sistemi giuridici. Nel contesto europeo, la necessità di garantire l'equivalenza tra testi prodotti in molteplici lingue e culture giuridiche ha reso centrale la riflessione sull'uso della terminologia, sull'analisi concettuale e sui metodi comparativi applicati alla prassi traduttiva. A quasi vent'anni dai contributi che hanno messo in luce la dicotomia tra l'approccio *bottom-up*, tipico dei contesti nazionali plurilingui, e l'approccio *top-down*, proprio dell'Unione europea, la letteratura più recente mostra come tali modelli si siano progressivamente avvicinati, grazie sia all'evoluzione tecnologica sia alla maturazione del quadro metodologico della disciplina.

Allo stesso tempo, la digitalizzazione degli strumenti linguistici e l'affinamento dei processi di redazione normativa multilingue — ad esempio sostenuti dall'espansione e dal consolidamento del database terminologico IATE (Interactive Terminology for Europe – Terminologia interattiva per l'Europa)² — hanno contribuito a delineare un ambiente traduttivo nel quale gli aspetti terminologici, giuridici e comparativi risultano sempre più interconnessi. L'analisi delle trasformazioni intervenute negli ultimi anni permette di osservare le interazioni tra livelli diversi di produzione normativa, dai sistemi giuridici nazionali alle istituzioni dell'Unione, in un quadro caratterizzato da crescente complessità concettuale e terminologica.

Il presente contributo intende proporre alcune riflessioni in merito a tali sviluppi mettendo a confronto prassi, strumenti e metodologie appartenenti a tradizioni traduttive differenti, ed evidenziare i punti di divergenza e convergenza che oggi emergono tra i modelli storicamente distinti della traduzione giuridica nazionale e di quella europea. L'analisi prende le mosse da una serie di riflessioni³ maturate nel corso di personali esperienze professionali nel campo della traduzione e della terminologia in due contesti diversi: da un lato quello nazionale bilingue della Provincia autonoma di Bolzano/Bozen⁴, dall'altro quello delle istituzioni dell'Unione europea – già comunitarie. Attraverso alcuni esempi relativi alla traduzione di termini giuridici, si cercherà di mostrare come le specificità dei contesti e i diversi approcci richiesti nella risoluzione dei problemi terminologici diano origine a metodologie e risultati complessi e talvolta divergenti, che né il linguista né il giurista possono ignorare.

In particolare, si metterà in evidenza come nella prassi le modalità di affrontare i problemi terminologici in ambito giuridico possano variare tra il contesto nazionale plurilingue e quello dell'Unione europea, cercando di individuarne le ragioni e di illustrare le difficoltà che ne derivano. Dopo alcune brevi considerazioni preliminari relative al lavoro terminologico in ambito giuridico, in particolare i metodi *bottom-up* e *top-down*⁵ (2), l'attenzione si soffermerà sugli strumenti di supporto terminologico a disposizione del traduttore giuridico (3) nei diversi contesti operativi: quello nazionale plurilingue (4) e quello dell'Unione europea (5). Se ne evidenzieranno le specifiche caratteristiche, collegandole alla concezione del lavoro terminologico e alle sue finalità nei rispettivi ambiti, spesso più divergenti di quanto non appaia a prima vista (6). Si cercherà infine di mostrare come, almeno sulla base dell'analisi degli strumenti impiegati nella prassi quotidiana, emerga una concezione del metodo e della

² <https://iate.europa.eu/home>

³ Gli esempi del presente contributo sebbene non recenti sono significativi in quanto frutto delle esperienze da cui sono nate le riflessioni.

⁴ Si precisa che nel caso dell'Italia l'ordinamento è monolingue a livello nazionale e multilingue a livello locale, come nel caso della Provincia autonoma di Bolzano, si veda sul punto ad esempio: F. DE CAMILLIS, *La traduzione non professionale nelle istituzioni pubbliche dei territori di lingua minoritaria: il caso di studio dell'amministrazione della Provincia autonoma di Bolzano*, [Dissertation thesis], Alma Mater Studiorum Università di Bologna, 2021. Dottorato di ricerca in [Traduzione, interpretazione e interculturalità](#), 33 Ciclo. DOI 10.48676/unibo/amsdottorato/9695.

⁵ Cfr. tra gli altri: E. CHIOCCETTI, *Effects of social evolution on terminology policy in South Tyrol*, in *Terminology*, 27(1), 2021, pp. 110–139; E. CHIOCCETTI; N. RALLI, *Legal comparison for terminology development: The case of German in South Tyrol*, in R. RESI, F. STEURS, *Handbook of terminology*. Vol. 4, Amsterdam, 2025, pp. 580–600; ISO 29383(2020). *Terminology Policies – Development and Implementation*. Geneva: International Organization for Standardization; R. B. KAPLAN, R. B. BALDAUF, *Language Planning from Practice to Theory*. Clevedon: Multilingual Matters, 1997.

funzione del traduttore/terminologo inizialmente sensibilmente diversa tra l'ambito nazionale (plurilingue) e quello dell'Unione europea (diversamente plurilingue), ma anche come tali concezioni abbiano conosciuto, e stiano conoscendo, nel tempo, una graduale e significativa convergenza.

2. La terminologia giuridica tra comparazione e innovazione tecnologica

Una prima e fondamentale considerazione intorno all'attività terminologica – intesa come l'insieme delle procedure e delle metodologie per la raccolta, la descrizione e la presentazione dei termini in una o più lingue – riguarda un aspetto metodologico di ordine generale: anche oggi si registra una proliferazione di dizionari specialistici (oggi soprattutto in formato digitale)⁶, banche dati terminologiche, CAT tool (computer-assisted translation), ad esempio Trados Studio (in precedenza chiamato SDL), e applicazioni di intelligenza artificiale, il lavoro terminologico si fonda su principi e fasi metodologiche consolidate⁷; nondimeno, tali fasi non si applicano in modo strettamente lineare o invariabile, ma richiedono, in funzione del dominio e degli obiettivi, iterazioni successive e decisioni contestualizzate.

Ciò è dovuto in parte al fatto che la terminologia è per sua natura intrinsecamente interdisciplinare, come evidenziato negli studi più recenti sulla traduzione giuridica e *multilingual legal interoperability*⁸. Pur fondandosi su un metodo terminologico condiviso, le raccolte terminologiche si configurano in modo diverso in funzione dei contesti e delle finalità cui sono di volta in volta preordinate; nell'ambito giuridico, ciò si traduce in specifiche esigenze di micro-comparazione e in scelte peculiari quanto alla selezione e alla rappresentazione delle informazioni terminologiche⁹. Così, ad esempio, la raccolta e la compilazione della terminologia medica o automobilistica non possono certo avvenire secondo i medesimi criteri utilizzati per la terminologia giuridica. In quest'ultimo caso, le difficoltà sono inoltre aggravate, com'è noto, dalla c.d. *Systemgebundenheit*¹⁰ del linguaggio giuridico, ovvero dallo stretto legame esistente tra il diritto e il contesto storico-culturale, e quindi linguistico, in cui l'ordinamento giuridico si colloca: accomunare concetti giuridici facenti capo a costruzioni teoriche (sociali, politiche, ecc.) e a sistemi linguistici diversi è unanimemente considerata non solo un'impresa di difficoltà insormontabile, ma anche epistemologicamente rischiosa. Qualsiasi analisi comparativa tra diversi sistemi giuridici porta, infatti, a risultati complessi perché i casi di equivalenza perfetta sono

⁶ Si segnala la pagina della Commissione europea sulle risorse terminologiche esterne che offre una *selezione* delle stesse, scelte in base ad alcuni criteri (multilinguismo; carattere intuitivo; affidabilità). Si veda: [External terminology resources | Knowledge Centre on Translation and Interpretation](https://ec.europa.eu/translation/terminology/resources/index_en).

⁷ Il lavoro terminologico e le fasi di cui si compone sono ampiamente descritti in letteratura ed anche dalla norma ISO 704:2022. Terminology work — Principles and methods. International Organization for Standardization. <https://www.iso.org/standard/79077.html> Cfr. anche la pagina del comitato ISO/TC 37 (<https://www.iso.org/committee/48104.html>).

⁸ A titolo di esempio, si ricorda il progetto LISE (Legal Language Interoperability Services) del centro di ricerca Eurac Research, il cui scopo principale è quello di supportare le organizzazioni pubbliche e private nello scambio, nell'ampliamento e nella pulizia della loro terminologia specialistica monolingue o multilingue, migliorando così la qualità delle loro risorse terminologiche, <https://www.eurac.edu/en/projects/institute-for-applied-linguistics/lise>.

⁹ Cfr. il repository DatCatInfo, che documenta le categorie di dati terminologici e le modalità di rappresentazione delle informazioni terminologiche (<https://datcatinfo.net/>). Per le specificità dei workflow terminologici e delle modalità di rappresentazione in ambito giuridico si vedano, tra gli altri, P. SANDRINI, *Terminologearbeit im Recht. Deskriptiver begriffsorientierter Ansatz vom Standpunkt des Übersetzers*, Wien, 1996; E. CHIOCCHETTI, V. LUŠICKÝ, T. WISSIK, *Multilingual legal terminology databases: Workflows and roles*, in L. BIEL, H. J. KOCKAERT (eds.), *Handbook of Terminology: Volume 3. Legal Terminology*, Amsterdam, 2023, pp. 458-484, <https://doi.org/10.1075/hot.3.mull>; per una sintesi operativa del lavoro terminologico, K. KRANEBITTER, N. RALLI, *Piccola guida per sviluppare strumenti terminologici*, in C. GRIMALDI & M. T. ZANOLA (eds.), *Terminologie e vocabolari. Lessici specialistici e tesauro, glossari e dizionari*, Firenze, 2021, pp. 113-123), <https://library.oapen.org/bitstream/id/d97dac1d-18b9-4029-aecb-be18fbb8f042/20500.pdf>.

¹⁰ Per il concetto cfr. G.-R. DE GROOT, *Zweispachige juristische Wörterbücher*, in P. SANDRINI (Hrsg.), *Übersetzen von Rechtstexten. Fachkommunikation im Spannungsfeld zwischen Rechtsordnung und Sprache*, Tübingen, 1999, 223 ss.

rarissimi, anche negli ordinamenti aventi la medesima matrice¹¹. Oggi, questa complessità è ulteriormente accentuata dalla necessità di garantire interoperabilità legale tra ordinamenti diversi¹². Il massimo grado di equivalenza cui si può aspirare è considerato quello di *near equivalence-equivalenza parziale*¹³, che corrisponde al caso di due termini giuridici che abbiano in comune tutte le caratteristiche semantiche essenziali e gran parte di quelle accessorie – although legal language aims to be as clear as possible and in its complexity lies the necessity to be unequivocal, it is defined as a *fuzzy language*¹⁴.

Il lavoro terminologico in ambito giuridico si configura quindi non già come mera giustapposizione di concetti e termini, quanto piuttosto come sistematizzazione concettuale degli ambiti semantici (in terminologia chiamati settori o domini) sottesi dai termini da tradurre - in terminologia ricerca degli equivalenti - nel quadro degli ordinamenti giuridici posti a confronto, nella ricerca della soluzione traduttiva più prossima tra lingua di partenza e lingua di arrivo, con attenzione alle implicazioni transnazionali ed europee. Il terminologo in ambito giuridico può quindi definirsi primariamente un comparatista¹⁵, o, più specificamente, un operatore quotidiano della comparazione giuridica, svolta con gli strumenti e le finalità propri della scienza della traduzione e con il supporto dei moderni database digitali, come IATE. In questo senso, da tempo il rapporto metodologico tra terminologia giuridica e diritto comparato è posto all'attenzione degli studiosi (dei giuristi come dei linguisti-traduttori)¹⁶ anche nella letteratura più recente sulla terminologia giuridica europea, non riscontrandosi ancora l'elaborazione di criteri comunemente condivisi nella letteratura delle due discipline¹⁷, che tende a rivolgersi essenzialmente all'interno dei rispettivi circuiti disciplinari e

¹¹ La rarità di equivalenze perfette è legata alla *Systemgebundenheit* dei concetti giuridici e comporta scelte specifiche nella modellizzazione delle risorse terminologiche, soprattutto nel trattamento di lingue pluricentriche, si veda ad esempio: <https://ceur-ws.org/Vol-3990/short11.pdf>.

¹² Il riferimento all'interoperabilità nel contesto terminologico si inserisce nel quadro più ampio delineato dall'European Interoperability Framework (EIF), adottato con la Comunicazione COM(2017)134 del 23 marzo 2017. L'EIF fornisce indicazioni operative per la realizzazione di servizi pubblici digitali interoperabili e formula 47 raccomandazioni volte a migliorare la governance dell'interoperabilità, rafforzare le relazioni interorganizzative, razionalizzare i processi end-to-end e garantire che la normativa — esistente e futura — non comprometta l'interoperabilità. Nel settore linguistico e terminologico, tali principi risultano particolarmente rilevanti poiché evidenziano la necessità di strumenti capaci di assicurare coerenza concettuale e allineamento terminologico tra le diverse lingue ufficiali dell'UE, condizione essenziale per l'effettiva interoperabilità giuridico-amministrativa. Cfr. EUROPEAN COMMISSION, *New European Interoperability Framework Promoting seamless services and data flows for European public administrations*, Luxembourg, 2017, https://ec.europa.eu/isa2/eif_en/.

¹³ Diffusamente su questo concetto, le sue implicazioni e applicazioni, cfr. S. ŠARČEVIĆ, *New Approach to Legal Translation*, The Hague et al., 1997. La stessa Šarčević menziona anche l'equivalenza funzionale che è un tipo di equivalenza molto diffusa in ambito giuridico-terminologico.

¹⁴ D.N. MACCORMICK, R. S. SUMMERS, *Interpreting Precedents: A Comparative Study (Applied Legal Philosophy)*, London/New York, 2016, p. 260. Come è stato osservato da Janny Leung, given a fuzzy boundary between law and fact, as well as another fuzzy boundary between ordinary and legal meanings of words, the translation equivalence stipulation stands somewhere between Baker's category of 'linguistic fiction' and his category of 'factual fiction'. J. LEUNG, *Translation Equivalence as Legal Fiction*, in SIN, KK, WAGNER, A., AND CHENG, L. (eds.) *The Ashgate Handbook of Legal Translation*, pp. 57-69, 2016.

¹⁵ «Die Übersetzung juristischer Terminologie ist daher im wesentlichen Rechtsvergleichung»: così G.-R. DE GROOT, *Rechtsvergleichung als Kerntätigkeit bei der Übersetzung juristischer Terminologie*, in U. HASS-ZUMKEHR (Hrsg.), *Sprache und Recht. Institut für Deutsche Sprache. Jahrbuch 2001*, Berlin, New York, 2002, p. 222.

¹⁶ Cfr. tra i primi, tra i tanti, già U. SCARPELLI, *Contributo alla semantica del linguaggio normativo*, Torino, 1959; U. SCARPELLI, P. DI LUCIA (cur.), *Il linguaggio del diritto*, Milano, 1994; R. SACCO, *Introduzione al diritto comparato*, Torino, 1992, 27 ss. Tra gli scienziati della traduzione si vedano i già richiamati fondamentali testi di G.-R. DE GROOT, *op. cit.*, e S. ŠARČEVIĆ, *op. cit.*, e, tra i molti, anche in lingua italiana, R. ARNTZ (cur.), *La traduzione. Nuovi approcci tra teoria e pratica*, Napoli, 1995.

¹⁷ Per approfondite considerazioni di metodo cfr. E. IORIATTI FERRARI, *Lingua e diritto in Europa: multilinguismo, pluralismo linguistico e terminologia giuridica uniforme nel diritto europeo dei contratti*, in *Dir. Pubbl. Comp. Eur.*, 2005-IV, 1549 ss; E. IORIATTI, *Comparative Law and EU Legal Language: Towards a European Restatement?*, in *Global Jurist* 2021; 21(2): 305-340, 2021; E. IORIATTI, *A Twenty-First Century Approach to Law and Language in Europe*, in O. MORÉTEAU, A. PARISE (eds.), *Comparative Perspectives on Law and Language*, Maastricht, 2022.

metodologici senza essere sinora riuscita ad iniziare un dialogo permanente sulla base di risultati ed obiettivi metodologici comuni.

Se questi elementi sono ormai acquisiti nell'elaborazione teorica dei complessi intrecci tra traduzione e comparazione in ambito giuridico, appare opportuno sottoporli ad una prima, parziale verifica empirica sulla scorta del lavoro terminologico-giuridico (e degli strumenti sinora elaborati a suo sostegno), basata su strumenti nazionali plurilingui e dell'Unione europea, al fine di comprendere se e quali differenze vi siano tra il modo di operare – e quindi di concepire la propria funzione – del traduttore giuridico nei diversi contesti. L'indagine non ha l'ambizione di condurre a conclusioni di carattere generale, ma si pone quale mero spunto di riflessione derivato dall'analisi pratica del funzionamento degli strumenti di supporto traduttivo generalmente utilizzati nei diversi ambiti. Non può infatti trascurarsi l'importanza che tali strumenti assumono nel lavoro quotidiano del traduttore giuridico, né la profonda connessione tra la loro configurazione e struttura e la concezione del lavoro terminologico che li ispira. Riflettere sulla struttura del lavoro a partire dagli strumenti pensati per agevolarlo può forse aiutare a meglio comprendere funzioni, finalità e limiti del lavoro terminologico in ambito giuridico, un ambito la cui importanza e delicatezza sono destinate ad accrescersi in proporzione all'aumento della complessità e dell'integrazione tra le società (e gli ordinamenti giuridici) contemporanei.

3. Dizionari, strumenti tradizionali

Se gli studiosi della lingua e quelli del diritto convengono dunque sul fatto che l'attività terminologica sia un'attività eminentemente comparativa, meno unanimi sono invece in merito al metodo da utilizzare per il lavoro pratico e molti degli strumenti (soprattutto informatici, ma talvolta anche cartacei¹⁸) sviluppati mostrano evidenti limiti in tal senso, riflettendo altresì le diverse concezioni del lavoro che ne ispirano i contenuti.

Il risultato di una siffatta frammentazione metodologica nei supporti per la traduzione in ambito giuridico è che nella prassi i dizionari, anche se specialistici, e le raccolte terminologiche tendono ad essere consultati essenzialmente come “riferimenti negativi”, che aiutano, nella migliore delle ipotesi, non già nell'individuazione della soluzione traduttiva migliore, ma semplicemente a scartare quelle meno confacenti al contesto di riferimento. Ciò pare dovuto a molteplici fattori, tra cui, oltre alle evidenti ragioni economiche e di tempo collegate alla realizzazione di questi strumenti, merita ricordare:

a) l'oggettiva difficoltà di costringere in uno spazio piuttosto ridotto una serie di informazioni imprescindibili ai fini della comprensione del termine in questione. Il rapporto tra spazio utilizzato e informazioni essenziali è con tutta evidenza un problema non trascurabile nella realizzazione di dizionari, tanto più se specialistici e dunque richiedenti spiegazioni semplici – accessibili al traduttore non necessariamente esperto in materia – di concetti talvolta assai complessi. Vero è che buona parte dei problemi dati dal rapporto spazio-informazione può trovare soluzione con l'informatizzazione dei dizionari e l'utilizzo dell'ipertesto, e tuttavia ciò non risolve ed anzi aggrava i problemi legati alla limitatezza delle risorse temporali a disposizione del traduttore: assai spesso, infatti, a fronte della mole di informazioni rinvenibili in un sistema ipertestuale, manca il tempo di usufruirne appieno;

b) la scelta del target a cui rivolgersi. Ogni dizionario specialistico nasce con l'ambizione di essere fruibile sia ai traduttori che agli specialisti della materia in questione (nel nostro caso i giuristi)¹⁹, ma il tipo di informazioni che vi si ritrovano, la diversità degli obiettivi nella consultazione e il diverso retroterra di conoscenze e competenze specifiche (anche in relazione all'utilizzo dei dizionari) tra i soggetti in questione rendono difficilmente conseguibile questo obiettivo. Ogni dizionario risulta pertanto più adatto ad un target piuttosto che ad un altro e, in mancanza di percorsi formativi comuni tra

¹⁸ Tra gli altri si veda: P. SANDRINI, *Multinational Legal Terminology in a Paper Dictionary*, in *Legal Lexicography. A Comparative Perspective*, M. MAC AODHA (ed.), London, 2014; M. CHROMÁ, 'Translation and the Law Dictionary', in *Legal Lexicography. A Comparative Perspective*, M. MAC AODHA (ed.), London, 2014.

¹⁹ Cfr. in tal senso ad es. F. MAYER, *Terminographie im Recht: Probleme und Grenzen der Bozner Methode*, in D. VERONESI (cur.), *Linguistica giuridica italiana e tedesca*, Padova, 2000, p. 295 ss.



giuristi e linguisti, ciò comporta quasi inevitabilmente la maggiore soddisfazione dell'uno o dell'altro gruppo nell'utilizzo dello specifico dizionario;

c) la possibilità di avvalersi della consulenza di esperti. Questo profilo risulta particolarmente importante in relazione a quanto appena affermato. Poiché, di regola, il dizionario e più in generale il supporto traduttivo – anche in ambito specialistico – è prodotto da esperti di traduzione, la sua vocazione a fungere da strumento utilizzabile per i (diversi) fini dei due gruppi di utenti (traduttori in materia giuridica o giuristi che si confrontano con un altro linguaggio giuridico) dipende molto dall'apporto che alla sua realizzazione possono fornire i consulenti esperti della materia. La questione si intreccia, com'è evidente, anche con ragioni di carattere economico e funzionale: gli esperti costano e in ogni caso, non esistendo probabilmente più il “giurista universale”, occorre selezionare esperti diversi (con gradi di esperienza e conoscenza diversi) per i diversi settori o sub-settori dell'ordinamento giuridico, di quello di partenza come di quello di arrivo. Non sempre ciò è possibile né può realizzarsi col medesimo grado di approfondimento, e pertanto risulta elevato il rischio di opere che presentano standard qualitativi diversi a seconda degli ambiti trattati.

A integrazione dei metodi tradizionali, come si vedrà anche nei prossimi paragrafi, negli ultimi anni si sono affermati strumenti digitali avanzati che supportano il lavoro terminologico e comparativo del traduttore giuridico. Tra questi, i CAT tool consentono di gestire memorie di traduzione, garantendo coerenza terminologica e riutilizzo di soluzioni validate. Le banche dati terminologiche centralizzate, come IATE per l'Unione europea, offrono accesso immediato a termini aggiornati e contestualizzati in tutte le lingue ufficiali, integrando informazioni concettuali e funzionalità digitali avanzate. L'uso combinato di dizionari tradizionali e strumenti digitali permette di coniugare la solidità dei metodi classici con la rapidità e la flessibilità necessarie nei contesti multilingue contemporanei.

Accanto a tali strumenti, risorse come EuroVoc, il thesaurus multilingue e multidisciplinare dell'UE, facilitano l'armonizzazione semantica attraverso una classificazione gerarchica di concetti articolata in settori e sottosectori. L'utilizzo di EuroVoc permette di orientarsi nella documentazione eurounitaria (EUR-Lex, preparatory acts, accordi internazionali, giurisprudenza), fornendo un ulteriore livello di coerenza concettuale utile sia al traduttore sia al giurista²⁰. Nel loro insieme, questi strumenti digitali ampliano e completano le potenzialità dei dizionari tradizionali, consentendo di coniugare la solidità dei metodi classici con la rapidità, la tracciabilità e la flessibilità richieste nei contesti multilingue contemporanei.

L'evoluzione degli strumenti, dai dizionari tradizionali ai sistemi digitali e alle banche dati terminologiche, offre lo spunto per osservare una progressiva convergenza tra approcci *bottom-up* e *top-down*, mostrando come metodologie storicamente distinte possano oggi integrarsi per supportare in modo più efficace il lavoro del traduttore giuridico nei diversi contesti nazionali e sovranazionali. I paragrafi successivi svilupperanno questa riflessione, analizzando le applicazioni pratiche di tali approcci nei contesti nazionale e sovranazionale.

4. Traduzione giuridica in contesti nazionali plurilingue: metodologie *bottom-up* e strumenti

Sulla base delle esperienze finora maturate in questo campo è possibile affermare che la realizzazione di validi strumenti terminologici, soprattutto in ambito giuridico, richiede che siano soddisfatti almeno alcuni criteri fondamentali che potremmo così riassumere²¹:

- 1) il lavoro dovrebbe essere svolto congiuntamente da linguisti e da giuristi;
- 2) le finalità e gli utenti andrebbero definiti fin da subito;

²⁰ <https://eur-lex.europa.eu/browse/eurovoc.html?locale=it> ; <https://op.europa.eu/it/web/eu-vocabularies>.

²¹ Cfr. E. CHIOCCETTI, N. RALLI, T. WISSIK, *The role of the domain expert in legal/administrative terminology work*, in G. TESSUTO, R. SALVI (eds.), *Language and Law in Social Practice Research*, Universitas Studiorum, 2015, pp. 249–267; N. RALLI, N. ANDREATTA, *Bistro – ein Tool für mehrsprachige Rechtsterminologie*, in *trans-kom*, 11(1), 2018, pp. 7–44, http://www.trans-kom.eu/bd11nr01/trans-kom_11_01_02_Ralli_Andreata_Bistro.20180712.pdf; K. PERUZZO, *Risorse terminologiche su misura: indagine e riflessione sulle necessità e le preferenze degli studenti di Giurisprudenza*, in M. Magris (ed.), *La banca dati TERMitLEX: un nuovo modello interdisciplinare per la terminografia giuridica*, Trieste, 2018, pp. 87–106.

3) i termini dovrebbero essere corredati di informazioni che ne caratterizzino i tratti concettuali essenziali e le loro (inter)relazioni, inserendo possibilmente una breve introduzione di carattere generale sulle caratteristiche degli ordinamenti esaminati;

4) andrebbe indicato il grado di equivalenza tra i termini appartenenti all'ordinamento della lingua di partenza ed i loro tradurenti nella lingua di arrivo, nonché i casi in cui il traduttore sia una mera proposta di traduzione perché nell'ordinamento della lingua di arrivo il concetto equivalente non esiste o si tratta di un neologismo.

Il soddisfacimento di questi criteri rende la predisposizione di strumenti di supporto alla traduzione giuridica un lavoro intimamente comparativo e – dunque – preferibilmente procedente dal basso verso l'alto: dal confronto terminologico si passa a quello concettuale, da questo al sistema (o sottosistema) giuridico di riferimento, e solo al termine di questa operazione di edificazione comparativa del confronto terminologico si giunge a identificare il traduttore o a formulare la proposta di traduzione.

Questo genere di operazione, che potrebbe definirsi di comparazione giuridica a fini traduttivi di tipo *bottom-up*, è svolto con gradi, intensità e finalità profondamente diverse. A titolo esemplificativo pare opportuno segnalare tre diverse manifestazioni del percorso comparativo *bottom-up* a fini terminologici, corrispondenti a tre diversi gradi di “intensità comparativa” nell'approccio alla ricerca del traduttore del termine giuridico italiano “appalto”.

Il primo esempio (fig. 1) mostra la prevalenza del sistema che abbiamo definito del “riferimento negativo”. Si tratta di un sistema agile e di rapida consultazione, spesso prediletto dal giurista per l'economicità della ricerca, ma più carente quanto alle informazioni di carattere comparativo che la voce fornisce al fruitore.

appalto m Werkvertrag m; – -con-
corso (opere pubbliche) öffentliche
Ausschreibung f (bei der Vergabe
öffentlicher Arbeiten); – di opere
pubbliche, – pubblico öffentli-
cher Auftrag, Werkvertrag über
die Ausführung öffentlicher Ar-
beiten.

Fig. 1 – G. CONTE, H. BOSS, *Dizionario giuridico ed economico IT-DE*, Milano-Muenchen, 1983, vol. 1, 20.

Un secondo esempio, di maggiore complessità sulla “scala comparativa”, è rappresentato dalla fig. 2, e mostra un tentativo di compromesso tra l'approccio del mero riferimento negativo e quello compiutamente comparatistico. In questo caso si forniscono all'utente alcune importanti informazioni di carattere generale sulla comparazione tra gli istituti, al fine di suggerire proposte di traduzione e sottolineare la mancanza di totale equivalenza tra il termine da tradurre e il suo traduttore. Tali informazioni cercano di fornire un bilanciamento nel gruppo dei destinatari, in quanto da un lato illustrano gli elementi essenziali dell'istituto nell'ordinamento (e non solo nella lingua) di arrivo, dall'altro omettono riferimenti all'istituto nell'ordinamento di partenza. L'attenzione sembra insomma prevalentemente accordata alle esigenze del fruitore giurista, in grado di trovare riferimenti esplicativi per comprendere le difficoltà della traduzione. Ridotta risulta invece l'attenzione ai contesti d'uso del termine nella coppia di lingue considerata, limitata al richiamo di alcune voci concettualmente collegate.

Fig. 2 – F. DE FRANCHIS, *Dizionario giuridico italiano-inglese*, Milano, 1996, 381.

Apologia di reato. Grosso modo, instigation to commit a crime (ISTIGAZIONE A COMMITTERE UN REATO).

Appaltatore in genere. Grosso modo, independent contractor o, più spesso, contractor; può essere o meno un *agent* (APPALTO; AUSILIARI DELL'APPALTATORE; CAUZIONE DELL'APPALTATORE; COMMITTENTE; COSTRUTTORE; COTTIMISTA; FORNITORE; PREPOSTO; SUBAPPALTATORE). [vol. I: CONTRACTOR; RENEGOTIATION ACT; UNDERTAKER]

– **diretto.** General contractor, prime contractor (SUBAPPALTATORE).

– **edile in genere.** Building contractor (*supra*, APPALTATORE IN GENERE).

Appalto. Non esiste nei sistemi di *common law* una categoria generale equivalente all'appalto nostrano. Anche qui il requisito della *consideration* pone spesso problemi ignoti alla nostra tradizione giuridica. La prassi ha elaborato delle forme particolari di appalto come, ad es., i *building contracts* e gli *shipbuilding contracts*. Sembra opportuno rilevare che anche in questa materia riappare l'ombra della grande dicotomia dei sistemi di *civil law*, ossia quella tra diritto pubblico e diritto privato, per molti versi priva di equivalenza nei sistemi di *common law*. Da questo punto di vista, alla più o meno netta distinzione di regime del sistema italiano dell'appalto retto dal diritto privato o dal diritto pubblico-amministrativo, nella *common law* corrisponde sostanzialmente un regime tendenzialmente comune, anche in presenza di una normativa specifica che si riscontra invariabilmente in tema di appalti pubblici. Sono detti *procurement contracts* i contratti di fornitura per appalto pubblico. Negli S.U. i contratti di appalto federali sono disciplinati dalle *Federal Acquisition Regulations*, e i contratti di appalto pubblico sono detti *federal government contracts*. Ma si parla, più genericamente, di *procurement law* per indicare la materia relativa all'acquisizione pubblica di beni e servizi, che occupa ormai decine di volumi. L'appalto pubblico internazionale è detto *international procurement*. Il termine *independent contract*, proposto spesso per indicare l'appalto, non è privo di ambiguità (AGGIUDICATARIO DI UN APPALTO; AGGIUDICAZIONE; APPROVVIGIONAMENTO; ASTA; ATTO AMMINISTRATIVO; CAPITOLATO D'APPALTO; CATERING; CAUZIONE DELL'APPALTATORE; COLLAUDO; DIRITTO (I) AMMINISTRATIVO; FIDEISSIONE; FORNITURA IN APPALTO; GARIA DI APPALTO; HARDSHIP CLAUSE; INCANTO; LAVORI

PUBBLICI; LICITAZIONE; MIGLIORE OFFERENTE; OFFERENTE IN UNA GARA D'APPALTO; OFFERTA PUBBLICA DI APPALTO; POLITICA DEGLI APPALTI PUBBLICI; PROCEDURA DI APPALTO; PROFITTI STRAORDINARI; RAPPRESENTANZA; RINEGOZIAZIONE OBBLIGATORIA DEI CONTRATTI DI FORNITURA AGLI ENTI PUBBLICI NEGLI S.U.; SOMMINISTRAZIONE; STAZIONE APPALTANTE; SUBAPPALTO). [vol. I: GOVERNMENT CONTRACTS; FRANCHISE; PROCUREMENT; PUBLIC UTILITY; RENEGOTIATION ACT; TENDER]

– **chiavi in mano in genere.** Turn key contract. [vol. I: *ad vocem*; ENGINEERING]

– **di costruzione.** Building contract (costruzione).

– **di costruzione a trattativa privata.** Building contract by private treaty. [vol. I: PRIVATE TREATY]

– **pubblico in genere.** Public procurement, government procurement, government contract for the procurement of goods and services (ATTO UNICO EUROPEO; IMPOSTA SUI PROFITTI STRAORDINARI; OFFERTA; PROFITTI STRAORDINARI). [vol. I: CONTRACT; GOVERNMENT CONTRACTS; PROCUREMENT; TENDER]

Appannaggio reale. (LISTA CIVILE)

Apparente. Apparent, ostensible, nominal, fictitious (APPARENZA; EREDE APPARENTE; FINZIONE GIURIDICA; LATENTE; NOMINALE; OSTENTATO; PALESE; POTERE APPARENTE; RAPPRESENTANZA APPARENTE; REALE; VIZIO APPARENTE).

Apparenza. Appearance, colour (FINZIONE GIURIDICA).

– **del diritto.** Colour (o color) of law, colour of right; ma questa figura non ha subito l'elaborazione dogmatica conosciuta in Italia. Peraltro, se si bada alla sostanza, sembra potersi dire che la antica e robusta figura dell'*estoppel* copre, tra l'altro, numerosi casi nei quali si verificano ipotesi di apparenza del diritto quali sono concepite nel diritto nostrano. Presentano analogie con l'apparenza i seguenti casi: a) la *reputed ownership*, tipica del diritto fallimentare inglese, ispirata alla tutela dei creditori del fallito; b) l'*apparent* o *ostensible agency*, grosso modo, rappresentanza apparente, nei casi limitatissimi in cui tale figura è ammessa. Infine, il termine *prima facie* allude anch'esso, in qualche modo, a una forma di apparenza; ma funzione giuridica e presunzione si intrecciano spesso al concetto di apparenza del diritto. Un atto o procedimento *fair on its face* è quello che, sulla base degli

Il terzo esempio (fig. 3) mostra infine un approccio di tipo comparativo totale. Qui la ricerca del traduttore o della proposta traduttiva avviene al termine di un complesso percorso di confronto concettuale e linguistico tra la lingua di partenza e la lingua di arrivo (le lingue, trattandosi del tedesco, usato ufficialmente in più Paesi con diverse sfumature nel linguaggio specialistico). Se questo tipo di lavoro contiene gli elementi di interesse per entrambe le categorie dei fruitori (specie le definizioni e i contesti d'uso), esso tuttavia non solo richiede molto tempo e molto lavoro (dunque molti soldi) ma presenta anche alcuni limiti nella prospettiva del fruitore giurista (eccessiva attenzione ai contesti d'uso) e di quello linguista (selezione delle fonti). Un lavoro di questo tipo è spesso riscontrabile (in presenza di mezzi anche economici adeguati, stante quanto appena affermato in relazione ai costi) in contesti nazionali plurilingui, in cui vi sia l'esigenza di determinare il traduttore più corretto (spesso destinato alla normazione, come nel caso di specie)²² di un concetto riferito ad un ordinamento giuridico unitario (quello nazionale), da rendere però in lingue diverse, generalmente riconducibili ad ordinamenti giuridici diversi²³. Nell'esempio il termine “*appalto*” viene illustrato nella lingua di partenza (italiano) e riproposto nelle diverse sfaccettature che può assumere nella lingua di arrivo (tedesco).

²² Sull'attività di normazione della terminologia giuridica, con particolare riferimento al caso dell'Alto Adige/Südtirol, cfr. F. PALERMO, E. PFÖSTL, *Normazione linguistica e tutela minoritaria*, in *Revista de Llengua i Dret*, n. 27 (1997), 99 ss. Inoltre, dall'insediamento della Commissione di terminologia (1994) ad oggi, varie pubblicazioni sull'attività della Commissione ne descrivono i traguardi raggiunti e le criticità emerse, tra gli altri si veda: E. CHIOCCHETTI, *Effects of social evolution on terminology policy in South Tyrol*, in *Terminology*, 27(1), 2021, pp. 110–139; N. RALLI, I. STANIZZI, *Ansätze zur Vereinheitlichung der Rechts- und Verwaltungsterminologie: Ein Beispiel aus Südtirol*, in I. SIMONNÆS, Ø. ANDERSEN, K. SCHUBERT (eds.), *New Challenges for Research on Language for Special Purposes*, Berlin, 2018, pp. 159–172.

²³ È il caso, ad es., della Provincia di Bolzano in Italia, del Quebec in Canada, della Svizzera, ecc. Si tratta di contesti in cui, a fronte di un ordinamento giuridico nazionale sorge l'esigenza di rendere i concetti giuridici riferiti a quell'ordinamento anche in altre lingue che generalmente si riferiscono ad altri ordinamenti giuridici (Germania, Austria e Svizzera per il tedesco, Francia e Belgio per il francese, molti ordinamenti diversi per l'inglese, ecc.).

Fig. 3 – F. BULLO et al., *Dizionario terminologico del diritto dei contratti italiano-tedesco*, München et al., 2003, 91.

<p><i>appalto n.m.</i> DEFINIZIONE: Contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro. CONTESTO: Tanto nel contratto d'opera quanto nell'appalto, la prestazione di un bene o di un servizio si intende sempre come risultato, e non come attività lavorativa subordinata (la quale invece forma la sostanza del contratto di lavoro). <i>TRAB 01:803</i> <i>contratto di appalto n.m.</i> CONTESTO: Per stabilire il criterio differenziale tra il contratto di appalto e quello di vendita, occorre far riferimento alla volontà delle parti, onde accertare se esse abbiano avuto di mira il conseguimento di un dato risultato di lavoro, compiuto dall'appaltatore con propri mezzi ed a proprio rischio, ovvero il trasferimento della proprietà di una cosa. <i>Cass. 07.12.1976, n. 4754</i></p>	<p><i>Unternehmerwerkvertrag n.m.</i> <i>(Südtirol genormt)</i> KONTEXT IT: Der Unternehmerwerkvertrag ist der Vertrag, mit dem eine Partei die Ausführung eines Werkes oder die Leistung eines Dienstes unter organisiertem Einsatz der notwendigen Mittel und auf eigene Verantwortung um eine Gegenleistung in Geld übernimmt. <i>CC BL 97, Art. 1655, c. 1</i> <i>Werkvertrag n.m.</i> AT, DE, CH DEFINITION AT: Vertrag, mit dem sich eine Person verpflichtet, gegen Entgelt ein Werk herzustellen oder einen Erfolg herbeizuführen. KONTEXT AT: Ein besonders typischer Werkvertrag ist der Bau(werk)vertrag; er verpflichtet den Bauunternehmer zur Errichtung eines Bauwerkes idR auf dem Grund des Bestellers [...]. <i>RUMM 190 §§ 1165, 1166, Rz. 22</i> DEFINITION DE: Vertrag, bei dem der Unternehmer zur Herstellung des versprochenen Werks, der Besteller zur Entrichtung der vereinbarten Vergütung verpflichtet wird. KONTEXT DE: Die Parteien des Werkvertrags werden vom Gesetz als "Besteller" und "Unternehmer" bezeichnet. <i>LARE II 1 86:342</i> DEFINITION CH: Vertrag, durch welchen sich der Unternehmer zur Herstellung eines Werkes und der Besteller zur Leistung einer Vergütung verpflichtet. <i>Dienstvertrag n.m.</i> DE DEFINITION DE: Vertrag, durch den sich der eine Teil zur Leistung der versprochenen Dienste, der andere zur Leistung der vereinbarten Vergütung verpflichtet wird. KONTEXT DE: Besondere Schwierigkeiten bereitet die Abgrenzung von Dienst- und Werkvertrag. Theoretisch läßt sie sich zwar leicht durchführen: Beim Dienstvertrag wird die Dienstleistung als solche, beim Werkvertrag hingegen ein bestimmter Arbeitserfolg, ein Arbeitsergebnis, versprochen. Im Einzelfall ist es aber oft schwer festzustellen, ob nur ein Arbeitseinsatz oder aber ein Arbeitserfolg geschuldet wird. <i>BROX BT 99:164</i> <i>Werkvertrag mit einem kaufmännischen Unternehmen n.m.</i> DE <i>Rösch</i> <i>Dienstvertrag mit einem kaufmännischen Unternehmen n.m.</i> DE <i>Rösch</i></p>
<p>Nel diritto italiano l'istituto del contratto d'appalto è molto vicino a quello del contratto d'opera; <i>comunque</i> alle due figure sono intatti l'oggetto, vale a dire il compimento di un'opera od un servizio dietro corrispettivo, e la mancanza di subordinazione verso il committente. L'elemento differenziale deve cogliersi nel lavoro "prevalentemente proprio" del prestatore d'opera e nel premiente ricorso al lavoro altrui che caratterizza, invece l'organizzazione dell'appaltatore. A differenza dell'ordinamento italiano, in quello tedesco la distinzione tra i due tipi di contratto avviene sul tipo di obbligazione assunta dal debitore. Così se l'obbligazione è di risultato (compimento di un'opera materiale), si tratta di un <i>Werkvertrag</i>, se invece è di mezzi, di <i>Dienstvertrag</i>.</p>	<p>Im italienischen Recht steht der <i>contratto d'appalto</i> dem <i>contratto d'opera</i> sehr nahe; beide haben eine Leistung (Dienstleistung oder Werk) auf eigenes Risiko gegen Entgelt zum Inhalt, und der Auftragnehmer ist dem Auftraggeber nicht untergeordnet. Die Begriffe unterscheiden sich insofern, als der <i>prestatore d'opera</i> (einfacher Werkunternehmer) vorwiegend eigene Arbeit leistet, wohingegen der <i>appaltatore</i> (Unternehmer) vorwiegend auf fremde Arbeitsleistung zurückgreift. Im Gegensatz zum italienischen Recht erfolgt die Abgrenzung hier nach dem Inhalt des Schuldverhältnisses: Ist ein Erfolg geschuldet (z.B. die Herstellung eines körperlichen Werks), so ist es ein Werkvertrag; ist ein Tätigwerden geschuldet, handelt es sich um einen Dienstvertrag.</p>

Come risulta evidente dagli esempi appena riportati, anche nel quadro dell'approccio *bottom-up* varia di molto l'intensità comparatistica del lavoro svolto, a seconda dei criteri sopra evidenziati (cooperazione interdisciplinare, destinatari dell'opera, peso delle singole informazioni concettuali e traduttologiche) e dal peso che si dà loro nel definire l'impostazione del lavoro analitico-terminologico.

5. Traduzione giuridica sovranazionale: approccio top-down e strumenti

Nell'ambito dell'Unione europea, quanto appena visto in relazione a ciò che abbiamo definito “scala di intensità comparativa” nel lavoro terminologico in ambito giuridico assume una dimensione e connotati assai diversi. Le problematiche e le caratteristiche della traduzione giuridica a livello sovranazionale non coincidono sempre e necessariamente con quelle della traduzione giuridica in senso lato, poiché cambiano i presupposti. Nel corso degli anni l'UE si è affermata come soggetto giuridico autonomo elaborando un ordinamento giuridico proprio, diverso da quelli dei singoli Stati membri; ciò ha determinato la necessità di ricorrere ad un lessico specifico in grado di esprimere nuovi concetti e un nuovo universo giuridico²⁴. A differenza di quanto (comunemente) avvenuto in passato nella formazione degli Stati nazionali, tuttavia, la lingua non è stata né avrebbe potuto essere per l'UE un fattore identitario, quanto piuttosto un *elemento di possibile frammentazione*. Non esistendo una “lingua europea”, la questione linguistica è (stata) potenzialmente un fattore di incremento della differenziazione piuttosto che di coesione.²⁵

Così, dalla unicità ed autonomia dell'ordinamento europeo (criteri nei confronti dei quali il pluralismo linguistico avrebbe potuto potenzialmente rappresentare un pericolo), deriva quasi naturalmente, nel quadro del processo di edificazione dell'identità europea, che siano (e debbano essere) i codici linguistici delle varie lingue nazionali a doversi adattare a un concetto europeo che, in molti casi, è determinato da concezioni e tradizioni diverse da quelle dell'ordinamento verso il quale si traduce²⁶. Si pensi, tra i tanti possibili esempi, al caso del diritto amministrativo europeo, di chiara derivazione francese e sicuramente di difficile trasposizione nel sistema anglosassone²⁷.

Per rispondere alle esigenze poste dal regime di multilinguismo dell'UE, i testi europei devono così essere necessariamente caratterizzati da uno stile ed una terminologia più “neutri” possibili in modo da garantire la coerenza ed il parallelismo delle varie versioni.

Non si può inoltre dimenticare che, stante quanto appena ricordato, il linguaggio e la terminologia europea (specie in ambito giuridico) non derivano da un'elaborazione teorico-linguistica effettuata da parlanti di una lingua, ma sono piuttosto il risultato di un'operazione di traduzione o di adattamento compiuta all'interno delle istituzioni.²⁸ Il “gergo” specialistico europeo nasce dunque nelle istituzioni (e nei loro servizi di traduzione) come accompagnamento linguistico del processo di integrazione (anche culturale) europea, e dunque, coerentemente, si sviluppa al centro per garantire l'uniformità del significato del concetto giuridico (e dunque dell'interpretazione) e si irradia verso la periferia assumendo le forme dei diversi linguaggi (specialistici) nazionali, secondo un percorso di cui pare difficile dire quanto esso sia stato casuale e quanto sia invece ascrivibile ad un preciso disegno di politica dell'integrazione.

²⁴ A. GAMBARO, *Jura et Leges nel processo di edificazione di un diritto privato europeo*, in *Europae Diritto Privato*, 1998, pp. 993-1018; A. GAMBARO, *A proposito del plurilinguismo legislativo*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 2004, p. 287.

²⁵ Cfr. tra i tanti, con ampi riferimenti, M. NIEDOBITEK, *The Cultural Dimension in EC Law*, London et al., 1997.

²⁶ Si pensi, ad esempio, al caso della lingua croata nel processo di adesione all'UE: la necessità di adattare il lessico giuridico nazionale ai concetti del diritto dell'Unione ha richiesto un approfondito lavoro terminologico e comparativo. Si veda tra gli altri: M. BAJČIĆ, *New insights into the semantics of legal concepts and the legal dictionary*, Amsterdam, Philadelphia, 2017.

²⁷ Sul ruolo della lingua francese, si veda tra i molti: E. GRASSO, *Multilinguismo e funzione pubblica: dal prestigio del modello francese alla costruzione dell'identità europea*, Torino, 2020; L. CLÉMENT-WILZ, *Les Français, la France et la francophonie: réflexions sur la fabrique du droit européen*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 2020, 4, pp. 701-727.

²⁸ Cfr. E. IORIATTI, *Comparative Law and EU Legal Language: Towards a European Restatement?*, cit.

La prima e principale conseguenza di questo tipo di approccio, che possiamo pertanto definire di tipo *top-down*, è che il concetto di equivalenza passa in secondo piano rispetto al principio cardine dell'architettura europea basato sulla concordanza e la coerenza delle versioni linguistiche.²⁹ Di conseguenza, la terminologia europea, compresa quella giuridica, tende a svilupparsi e ad imporsi secondo modalità assai più congegnali alla terminologia di matrice tecnico-scientifica (dove prevale l'uniformità dei concetti) che a quella caratteristica della terminologia giuridica (in cui risulta determinante, come si è visto, la dimensione comparata).

Ogni tecnicismo europeo è infatti perfettamente equivalente (o, perlomeno intende esserlo) al suo eteronimo nelle altre 24 lingue³⁰. Si pensi per un facile esempio alla denominazione degli atti normativi dell'UE, dove i termini "regolamento" o "direttiva" acquistano un significato giuridico proprio e profondamente diverso da quello che i medesimi termini hanno nelle lingue giuridiche nazionali. La terminologia europea tende, insomma, più ad uniformare che a raffrontare o a differenziare.

Per questo, a differenza delle numerose banche dati terminologiche finora sviluppate in paesi o regioni plurilingue (Alto Adige, Svizzera, Belgio, Canada, ecc.), quella dell'UE appaiono sicuramente più ricche in termini di combinazioni linguistiche, ma mancano spesso di informazioni circostanziate sul termine ricercato (talvolta, oltre al contesto d'uso, manca anche la definizione). L'approccio tradizionale del lavoro terminologico *top-down* dell'UE si ripercuote infatti con tutta evidenza negli strumenti di sostegno al lavoro di traduzione predisposti a livello europeo, che rispecchiano l'esigenza di certezza e si caratterizzano per un approccio più congeniale alla terminologia tecnico-scientifica che a quella giuridica.

In altri termini, come risulta anche dalla fig. 4 (che riproduce una pagina della banca dati *Eurodicautom*, utilizzata fino ai primi anni Duemila come principale riferimento terminologico delle istituzioni e oggi sostituita da *IATE*)³¹, all'utente si offre la certezza di un corrispondente e non il dubbio collegato ai contesti d'uso. Ciò pare perfettamente coerente con l'impostazione dell'ordinamento europeo che si vede come ordinamento autonomo, in cui conseguentemente il multilinguismo non è frutto di una attività comparativa, ma piuttosto si connota come semplice declinazione in 24 lingue del medesimo concetto, che essendo di origine europea (anche se mutuato dai sistemi nazionali) è per definizione unico. Il concetto di "*appalto*" riportato nella scheda terminologica è quindi quello europeo, e non rileva la possibile diversa lettura che se ne possa fornire nei diversi contesti nazionali.

Qualche apertura comparativa è tuttavia riscontrabile nella citazione di termini (nell'accezione proveniente) da ordinamenti nazionali diversi (e non europei, come la Svizzera) e nell'attenzione al richiamo alle fonti. Tuttavia, risulta evidente come questo approccio tenda a prediligere le esigenze della traduzione dell'UE, trattandosi di una banca dati enorme quanto a riferimenti e voci, e l'unica ad operare in 24 diverse lingue.

²⁹ Cfr. anche le osservazioni di R. SACCO, voce *Traduzione giuridica* (aggiornamento), in *Dig. Civ.*, Torino, 2000, 722 ss.

³⁰ "Una corrispondenza totale, senza riserva, permanente, fra due espressioni appartenenti a due lingue diverse può essere creata solo da un elemento artificiale. [...] il significato di una parola è artificiale se un'autorità superiore alla lingua si è pronunciata sul valore del termine o sulla corrispondenza fra due vocaboli. Così avviene se un legislatore è bilingue, e con ciò impone che i due testi abbiano di necessità lo stesso significato. Possiamo pensare anche ad un'autorità puramente morale: la dottrina di un paese può prescegliere la tale espressione per rendere la tale altra espressione". R. SACCO, *Introduzione al diritto comparato*, V edizione, Torino, 1992, p. 38.

³¹ *Eurodicautom*, storica banca dati terminologica della Commissione europea, è stata progressivamente dismessa a partire dagli anni 2000 e sostituita da *IATE*, oggi la banca dati interistituzionale dell'UE. La sua recente ristrutturazione tecnologica mira a migliorarne interoperabilità, modularità e scalabilità, consentendo inoltre l'integrazione dei dati terminologici con strumenti esterni – in particolare ambienti di traduzione assistita (CAT) – secondo quanto illustrato, tra gli altri, da Zorrilla-Agut e Fontenelle. Si veda, tra gli altri: J. GOETHSCHALCKX, *EURODICAUTOM*, in BARBARA M. SNELL (eds.), *Translating and the Computer: Proceedings of a Seminar, London, 14th November, 1978*, London, 1978; P. ZORRILLA-AGUT, T. FONTENELLE, *IATE 2: Modernising the EU's IATE terminological database to respond to the challenges of today's translation world and beyond*, in *Terminology International Journal of Theoretical and Applied Issues in Specialized Communication*, 25(2):146-174, 2019, 10.1075/term.00034.zor.

L'analisi degli strumenti e delle metodologie fin qui illustrate evidenzia come, nonostante le differenze di approccio tra contesti nazionali plurilingui e contesti europei, emergano punti di contatto e possibilità di complementarità: il paragrafo successivo esplorerà le prospettive di integrazione tra modelli *bottom-up* e *top-down*, mostrando come le metodologie storicamente distinte possano oggi convergere per supportare più efficacemente il lavoro del traduttore giuridico.

HitList			
1.	contratto d'appalto(1)	ACH - ORV92 - 2150002	

Document 1			
Subject		Law - Legislation - Jurisprudence (JU)	
	Definition	Contratto per cui l'appaltatore si obbliga a compiere un'opera e il committente a pagare una mercede.	
	Reference	(VE)Codice delle obbligazioni,art.363(RS 220)	
(1)	TERM	contratto d'appalto	
	Reference	Codice delle obbligazioni,art.363(RS 220);secondo fonte	
	Note	{REG} CH	
	Definition	Vertrag,durch den sich der Unternehmer zur Herstellung eines Werkes und der Besteller zur Leistung einer Vergütung für die Herstellung verpflichtet.	
	Reference	(VE)Obligationenrecht,Art 363(SR 220)	
(1)	TERM	Werkvertrag	
	Reference	Obligationenrecht,Art 363(SR 220);nach Quelle	
	Note	{REG} CH	

Fig. 4 – Eurodicautom – <http://europa.eu.int/eurodicautom/>

6. *L'integrazione tra i modelli*

Di fronte a questa diversità di approccio è inevitabile chiedersi (almeno sotto il profilo terminologico) se questo metodo possa essere applicato indiscriminatamente a tutti gli ambiti dell'Unione europea o, se, viceversa, si debba in qualche modo operare una distinzione basata, se non proprio sulle singole discipline, almeno su gruppi di discipline. I limiti di un siffatto approccio, pur nel mantenimento dei suoi prevalenti pregi, sembrano essere stati ampiamente colti dagli operatori dell'UE.

Vari studi dimostrano infatti come un approccio del tipo che abbiamo definito *top-down*, necessariamente teso alla semplificazione, sollevi in numerosi casi problemi di incertezza giuridica e di ambiguità semantica, anche e soprattutto nel momento in cui la legislazione dell'UE deve essere "tradotta" in legislazione nazionale.³²

Un caso interessante in cui questo approccio ha mostrato i suoi limiti, già a livello dell'UE³³, è rappresentato dalla direttiva 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica³⁴. Perché non ci fossero dubbi sulla figura professionale a cui si applicava la direttiva, il legislatore ha ritenuto indispensabile integrare l'articolato con una tabella dei titoli di cui si fregia ciascuna figura professionale in ciascuno degli Stati membri (art. 1 c. 2 – fig. 5). In altre parole, in casi particolari e molto "visibili" di necessità comparatistica, come la diversa concezione della funzione di avvocato nei diversi Stati membri e la relativa diversità di disciplina, il legislatore dell'UE acquista una forte consapevolezza del ruolo comparativo del plurilinguismo dell'UE riferito ad ambiti che presentano forti differenze nazionali.

³² Cfr. D. COSMAI, *Tradurre per l'Unione europea*, Milano, 2001, 123 ss.

³³ Esempio tratto da D. COSMAI, *Tradurre per l'Unione europea*, cit., 52 ss.

³⁴ Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, GUCE L 77 del 14/03/1998, 36.

L 77/38	IT	Gazzetta ufficiale delle Comunità europee	14. 3. 98
<p>dell'autorità competente di tale Stato di non concedere il titolo professionale di quest'ultimo, secondo le modalità di agevolazione connesse con tali condizioni, deve essere motivata ed è soggetta a ricorso giurisdizionale di diritto interno;</p>			
<p>(15) considerando che l'evoluzione economica e professionale nella Comunità dimostra che la facoltà di esercitare in comune la professione di avvocato, ivi compreso in forma di associazione, sta diventando una realtà; che occorre evitare che il fatto di esercitare la professione in comune nello Stato membro di origine costituisca un pretesto per opporre ostacoli o intalci allo stabilimento nello Stato membro ospitante degli avvocati che vi partecipano; che occorre tuttavia consentire agli Stati membri di adottare provvedimenti adeguati per conseguire lo scopo legittimo di garantire l'indipendenza della professione; che si devono prevedere in ogni Stato membro delle garanzie che consentano l'esercizio in comune della professione,</p>			
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:			
<p>Articolo 1</p> <p>Scopo, campo di applicazione e definizioni</p> <p>1. Scopo della presente direttiva è di facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato, come libero professionista o come lavoratore subordinato, in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale.</p> <p>2. Ai fini della presente direttiva, si intende per</p> <p>a) <i>avvocato</i>, ogni persona, avente la cittadinanza di uno Stato membro, che sia abilitata ad esercitare le proprie attività professionali facendo uso di uno dei seguenti titoli professionali:</p>			
in Belgio:	Avocat/Advocaat/ Rechtsanwalt	in Finlandia:	Asianajaja/Advokat
in Danimarca:	Advokat	in Svezia:	Advokat
in Germania:	Rechtsanwalt	nel Regno Unito:	Advocate/Barrister/Solicitor
in Grecia:	Δικηγόρος	b) <i>Stato membro di origine</i> , lo Stato membro nel quale l'avvocato ha acquisito il diritto di utilizzare uno dei titoli professionali di cui alla lettera a) prima di esercitare la professione di avvocato in un altro Stato membro;	
in Spagna:	Abogado/Advocat/Abogado/ Abokatu	c) <i>Stato membro ospitante</i> , lo Stato membro nel quale l'avvocato esercita secondo le disposizioni della presente direttiva;	
in Francia:	Avocat	d) <i>titolo professionale di origine</i> , il titolo professionale dello Stato membro nel quale l'avvocato ha acquistato il diritto di utilizzare tale titolo prima di esercitare la professione di avvocato nello Stato membro ospitante;	
in Irlanda:	Barrister/Solicitor	e) <i>studio collettivo</i> , qualsiasi entità, con o senza personalità giuridica e costituita secondo la legislazione di uno Stato membro, nell'ambito della quale alcuni avvocati esercitano la loro attività professionale in comune e sotto una denominazione comune.	
in Italia:	Avvocato	f) <i>titolo professionale corrispondente o professione corrispondente</i> , il titolo professionale o la professione facente capo all'autorità competente presso la quale l'avvocato si è iscritto a norma dell'articolo 3; e per <i>autorità competente</i> , tale autorità.	
in Lussemburgo:	Avocat	3. La presente direttiva si applica agli avvocati che esercitano la professione sia come liberi professionisti che come lavoratori subordinati nello Stato membro di origine e, fatto salvo l'articolo 8, nello Stato membro ospitante.	
nei Paesi Bassi:	Advocaat	4. L'esercizio della professione di avvocato, a norma della presente direttiva, non riguarda le prestazioni di servizi disciplinate dalla direttiva 77/249/CEE.	
in Austria:	Rechtsanwalt		
in Portogallo:	Advogado		
<p>Articolo 2</p> <p>Diritto di esercitare la professione con il proprio titolo professionale di origine</p> <p>Gli avvocati hanno il diritto di esercitare stabilmente le attività di avvocato precisate all'articolo 5 in tutti gli altri Stati membri con il proprio titolo professionale di origine.</p> <p>L'integrazione nella professione di avvocato dello Stato membro ospitante è soggetta alle disposizioni dell'articolo 10.</p>			
<p>Articolo 3</p> <p>Iscrizione presso l'autorità competente</p> <p>1. L'avvocato che intende esercitare in uno Stato membro diverso da quello nel quale ha acquisito la sua qualifica professionale deve iscriversi presso l'autorità competente di detto Stato membro.</p>			

Fig. 5 – Direttiva 98/5/CE, art. 1 c. 2

Tale tentativo di chiarificazione ha suscitato suo malgrado nuovi interrogativi, per esempio se si possa parlare di parità, ai fini dell'applicazione della direttiva, fra figure come barrister e solicitor in Irlanda o advocate/barrister e solicitor nel Regno Unito. Per tale motivo, il testo ha dovuto essere ulteriormente integrato con precisazioni più approfondite, questa volta di natura intralinguistica (art. 3, c. 3 – fig. 6).

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1:

- nel Regno Unito e in Irlanda, gli avvocati, che esercitano con un titolo professionale diverso da quelli del Regno Unito e dell'Irlanda si iscrivono presso l'autorità competente per la professione di "barrister" o di "advocate", oppure presso l'autorità competente per la professione di "solicitor".
- nel Regno Unito, l'autorità competente per un "barrister" irlandese è quella competente per la professione di "barrister" o di "advocate" e per un "solicitor" irlandese è quella competente per la professione di "solicitor".
- in Irlanda, l'autorità competente per un "barrister" o un "advocate" del Regno Unito è quella competente per la professione di "barrister" e per un "solicitor" del Regno Unito quella competente per la professione di "solicitor".

Fig. 6 – Direttiva 98/5/CE, art. 3 c. 3.

In definitiva sembra che nella legislazione e – soprattutto – nell'attività di traduzione e redazione multilingue dell'UE, al tradizionale approccio *top-down* vada progressivamente affiancandosi, integrandolo pur non volendolo né potendolo sostituire, una attenzione sempre maggiore a soluzioni traduttive di natura comparativa. L'auspicio di un'ulteriore accelerazione in tale direzione si rinviene anche nella dottrina più attenta a questi problemi³⁵.

Un ulteriore elemento conferma la progressiva convergenza fra approcci *bottom-up* e *top-down* nella terminologia giuridica dell'Unione europea. Da un lato, la pratica del co-drafting, oggi sempre più diffusa, riduce la distanza tra creazione normativa e traduzione, mirando a una costruzione concettuale realmente multilivello³⁶. Dall'altro, la Corte di giustizia dedica crescente attenzione alle divergenze terminologiche e alle differenti versioni linguistiche, valorizzando la comparazione implicita fra ordinamenti come criterio interpretativo. Parallelamente, anche gli studi sull'interpretazione multilingue hanno sviluppato sempre più consapevolezza della dimensione comparativa, rafforzando l'idea che la coerenza terminologica dell'UE non possa prescindere da una comparazione sistematica tra concetti e istituti giuridici e alimentando l'idea che vi sia un piano di incontro tra nazionale e sovranazionale a livello linguistico e concettuale.³⁷

Questi elementi – istituzionali, giurisprudenziali e teorici – contribuiscono a delineare un modello terminologico europeo caratterizzato da una integrazione crescente tra le esigenze di armonizzazione linguistica (*top-down*) e l'analisi concettuale comparativa (*bottom-up*).

7. Riflessioni conclusive

Dagli esempi e dalle riflessioni precedenti emerge come il lavoro terminologico in ambito giuridico sia stato storicamente caratterizzato da approcci profondamente divergenti tra contesti nazionali plurilingui e contesto dell'Unione europea. Tale diversità si riconduce principalmente alla differente natura e finalità del lavoro terminologico nei due settori, come risulta dall'analisi degli strumenti di supporto alla traduzione specialistica elaborati nei rispettivi contesti.

Tuttavia, negli ultimi anni si osserva un progressivo cambiamento di tendenza in ambito UE: pur nella maggiore ristrettezza delle risorse dedicate alla traduzione nelle istituzioni, la traduzione giuridica riceve un'attenzione crescente rispetto ad altri ambiti specialistici. Si va affermando, infatti, una più marcata sensibilità alla natura comparativa del lavoro terminologico, come dimostrano gli

³⁵ Cfr. in particolare ancora D. COSMAI, *Tradurre per l'Unione europea*, cit., 151, il quale invoca in ambito dell'Unione europeo la necessità di un approfondimento teorico, anche sotto forma di indagine terminologica comparata, parallelo e complementare al momento operativo della traduzione.

³⁶ V. DULLION, *When was co-drafting 'invented'? On history and concepts in Legal Translation Studies*, in *Perspectives*, 31:6, 1127-1141, 2023. DOI: 10.1080/0907676X.2022.2105156; R. SACCO, (ed.), *L'interprétation juridique des textes rédigés dans plus d'une langue*, Torino, 2002.

³⁷ Tra gli altri si veda: C. BERGOMI, *Comparative law and autonomous concepts. The making of common European legal meanings*, Torino, 2025.

strumenti legislativi e di supporto alla traduzione recentemente adottati, e la progressiva evoluzione di IATE, che integra elementi comparativi e multilingue.

Sulla scorta dell'analisi empirica condotta sugli strumenti a disposizione del traduttore giuridico, sembra evidente che i metodi comparativi dell'approccio *bottom-up* stiano progressivamente affiancando l'approccio tradizionale *top-down*. Data la struttura dell'ordinamento UE e le finalità specifiche del lavoro terminologico, appare improbabile che l'impostazione *top-down* possa essere sostituita, ma è chiaro che essa convive oggi con un crescente lavoro comparativo, almeno per quanto riguarda la terminologia giuridica.

La terminologia giuridica dell'UE tende a caratterizzarsi come un'attività sempre più comparativa e, in parte, più vicina ai metodi adottati nei contesti nazionali plurilingui. Ciò richiede un impegno maggiore in termini di organizzazione, risorse e coordinamento, considerata la complessità derivante dalla necessità di coprire un numero sempre più ampio di lingue e settori giuridici. La continua evoluzione degli strumenti di supporto potrà essere collocata lungo la scala di "sensibilità comparatistica" illustrata nei paragrafi precedenti, che mostra le diverse intensità dell'approccio comparativo nella pratica terminologica.

In sintesi, l'ordinamento dell'UE, almeno dal punto di vista della traduzione e dei relativi strumenti di supporto, sta assumendo un atteggiamento più aperto verso la metodologia comparativa, pur senza abbandonare i principi di coerenza e uniformità linguistica propri dell'approccio *top-down*. La sfida futura consisterà nella ricerca di strumenti e procedure che sappiano conciliare omogeneità concettuale e coerenza linguistica, riducendo al minimo le ambiguità presenti nei testi, sia a livello nazionale plurilingue sia sovranazionale.

Il passaggio concettuale fondamentale, consistente nella distinzione tra metodi e tecniche della terminologia tecnico-scientifica e di quella giuridica, appare ormai in via di progressivo consolidamento anche in ambito UE. Di conseguenza, l'esigenza di uniformazione del linguaggio giuridico è oggi sempre più bilanciata dalla necessità di chiarezza terminologica, che richiede un approccio comparativo e interdisciplinare. Per il futuro, è lecito prospettare ulteriore crescente integrazione tra strumenti di supporto e metodologie adottate nei contesti nazionali e in quelli sovranazionali, con un sempre più marcato dialogo tra approcci *bottom-up* e *top-down*.

Bibliografia

ARNTZ, R. (cur.), *La traduzione. Nuovi approcci tra teoria e pratica*, Napoli, 1995.

BAJČIĆ, M., *New insights into the semantics of legal concepts and the legal dictionary*, Amsterdam, Philadelphia, 2017.

BERGOMI, C., *Comparative law and autonomous concepts. The making of common European legal meanings*, Torino, 2025.

BULLO F., et al., *Dizionario terminologico del diritto dei contratti italiano-tedesco*, München et al., 2003.

CHROMÁ, M., *Translation and the Law Dictionary*, M. MAC AODHA (ed.), *Legal Lexicography. A Comparative Perspective*, London, 2014.

CHIOCCHIETTI, E., *Effects of social evolution on terminology policy in South Tyrol*, in *Terminology*, 27(1), 2021, pp. 110–139.

CHIOCCHIETTI, E., RALLI, N., *Legal comparison for terminology development: The case of German in South Tyrol*, in R. RALLI, F. STEURS (eds.), *Handbook of Terminology*, Vol. 4, Amsterdam, 2025, pp. 580–600.

- CHIOCCHIETTI, E., LUŠICKY, V., WISSIK, T., *Multilingual legal terminology databases: Workflows and roles*, in L. BIEL, H. J. KOCKAERT (eds.), *Handbook of Terminology: Volume 3. Legal Terminology*, Amsterdam, 2023, pp. 458–484, <https://doi.org/10.1075/hot.3.mull>.
- CHIOCCHIETTI, E., RALLI, N., WISSIK, T., *The role of the domain expert in legal/administrative terminology work*, in G. TESSUTO, R. SALVI (eds.), *Language and Law in Social Practice Research*, Universitas Studiorum, 2015, pp. 249–267.
- CLEMENT-WILZ, L., *Les Français, la France et la francophonie: réflexions sur la fabrique du droit européen*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 2020, 4, pp. 701–727.
- CONTE, G., BOSS, H., *Dizionario giuridico ed economico IT-DE*, Milano-Muenchen, 1983, vol. 1, 20.
- COSMAI, D., *Tradurre per l'Unione europea*, Milano, 2001.
- DE CAMILLIS, F., *La traduzione non professionale nelle istituzioni pubbliche dei territori di lingua minoritaria: il caso di studio dell'amministrazione della Provincia autonoma di Bolzano* [Dissertation thesis], Alma Mater Studiorum Università di Bologna, 2021. DOI 10.48676/unibo/amsdottorato/9695.
- DE FRANCHIS, F., *Dizionario giuridico italiano-inglese*, Milano, 1996, 38.
- DE GROOT, G.-R., *Zweisprachige juristische Wörterbücher*, in P. SANDRINI (Hrsg.), *Übersetzen von Rechtstexten. Fachkommunikation im Spannungsfeld zwischen Rechtsordnung und Sprache*, Tübingen, 1999.
- DE GROOT, G.-R., *Rechtsvergleichung als Kerntätigkeit bei der Übersetzung juristischer Terminologie*, in U. HASS-ZUMKEHR (Hrsg.), *Sprache und Recht. Institut für Deutsche Sprache. Jahrbuch 2001*, Berlin, New York, 2002.
- DULLION, V., *When was co-drafting 'invented'? On history and concepts in Legal Translation Studies*, in *Perspectives*, 31:6, 1127–1141, 2023. DOI: 10.1080/0907676X.2022.2105156.
- EUROPEAN COMMISSION, *New European Interoperability Framework Promoting seamless services and data flows for European public administrations*, Luxembourg, 2017, https://ec.europa.eu/isa2/eif_en/.
- GAMBARO, A., *A proposito del plurilinguismo legislativo*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 2004, p. 287.
- GAMBARO, A., *Jura et Leges nel processo di edificazione di un diritto privato europeo*, in *Europae Diritto Privato*, 1998, pp. 993–1018.
- GOETHSCHALCKX, J., *EURODICAUTOM*, in BARBARA M. SNELL (eds.), *Translating and the Computer: Proceedings of a Seminar, London, 14th November, 1978*, London, 1978.
- GRASSO, E., *Multilinguismo e funzione pubblica: dal prestigio del modello francese alla costruzione dell'identità europea*, Torino, 2020.
- IORIATTI FERRARI, E., *Lingua e diritto in Europa: multilinguismo, pluralismo linguistico e terminologia giuridica uniforme nel diritto europeo dei contratti*, in *Dir. Pubbl. Comp. Eur.*, 2005-IV, 1549 ss.
- IORIATTI, E., *A Twenty-First Century Approach to Law and Language in Europe*, in O. MORÉTEAU, A. PARISE (eds.), *Comparative Perspectives on Law and Language*, Maastricht, 2022.
- IORIATTI, E., *Comparative Law and EU Legal Language: Towards a European Restatement?*, in *Global Jurist* 2021; 21(2): 305–340, 2021.
- KAPLAN, R. B., BALDAUF, R. B., *Language Planning from Practice to Theory*, Clevedon: Multilingual Matters, 1997.



- KRANEBITTER, K., RALLI, N., *Piccola guida per sviluppare strumenti terminologici*, in C. GRIMALDI, M. T. ZANOLA (eds.), *Terminologie e vocabolari. Lessici specialistici e tesauri, glossari e dizionari*, Firenze, 2021, pp. 113–123, <https://library.oapen.org/bitstream/id/d97dac1d-18b9-4029-aecb-be18fbb8f042/20500.pdf>.
- LEUNG, J., *Translation Equivalence as Legal Fiction*, in SIN, KK, WAGNER, A., AND CHENG, L. (eds.) *The Ashgate Handbook of Legal Translation*, pp. 57–69, 2016.
- MACCORMICK, D.N., SUMMERS, R. S., *Interpreting Precedents: A Comparative Study (Applied Legal Philosophy)*, London/New York, 2016.
- MAYER, F., *Terminographie im Recht: Probleme und Grenzen der Bozner Methode*, in D. VERONESI (cur.), *Linguistica giuridica italiana e tedesca*, Padova, 2000.
- NIEDOBITEK, M., *The Cultural Dimension in EC Law*, London et al., 1997.
- PALERMO, F., PFÖSTL, E., *Normazione linguistica e tutela minoritaria*, in *Revista de Llengua i Dret*, n. 27 (1997).
- PERUZZO, K., *Risorse terminologiche su misura: indagine e riflessione sulle necessità e le preferenze degli studenti di Giurisprudenza*, in M. MAGRIS (Ed.), *La banca dati TERMitLEX: un nuovo modello interdisciplinare per la terminografia giuridica*, Trieste, 2018, pp. 87–106.
- RALLI, N., ANDREATTA, N., *Bistro – ein Tool für mehrsprachige Rechtsterminologie*, in *trans-kom*, 11(1), 2018, pp. 7–44, http://www.trans-kom.eu/bd11nr01/trans-kom_11_01_02_Ralli_Andreatta_Bistro.20180712.pdf.
- RALLI, N., STANIZZI, I., *Ansätze zur Vereinheitlichung der Rechts- und Verwaltungsterminologie: Ein Beispiel aus Südtirol*, in I. SIMONNÆS, Ø. ANDERSEN, K. SCHUBERT (eds.), *New Challenges for Research on Language for Special Purposes*, Berlin, 2018, pp. 159–172.
- SACCO, R., (ed.), *L'interprétation juridique des textes rédigés dans plus d'une langue*, Torino, 2002.
- SACCO, R., voce *Traduzione giuridica* (aggiornamento), in *Dig. Civ.*, Torino, 2000.
- SACCO, R., *Introduzione al diritto comparato*, Torino, 1992.
- SANDRINI, P., *Terminologiarbeit im Recht. Deskriptiver begriffsorientierter Ansatz vom Standpunkt des Übersetzers*, Wien, 1996.
- SANDRINI, P., *Multinational Legal Terminology in a Paper Dictionary*, in M. MAC AODHA (ed.), *Legal Lexicography. A Comparative Perspective*, London, 2014.
- ŠARČEVIĆ, S., *New Approach to Legal Translation*, The Hague et al., 1997.
- SCARPELLI, U., *Contributo alla semantica del linguaggio normativo*, Torino, 1959.
- SCARPELLI, U., DI LUCIA, P. (cur.), *Il linguaggio del diritto*, Milano, 1994.
- ZORRILLA-AGUT, P., FONTENELLE, T., *IATE 2: Modernising the EU's IATE terminological database to respond to the challenges of today's translation world and beyond*, in *Terminology International Journal of Theoretical and Applied Issues in Specialized Communication*, 25(2):146–174, 2019, 10.1075/term.00034.zor.